

INFORMATIVA AL LAVORATORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO O DELL'ULTERIORE DETRAZIONE DA LUGLIO 2020
(artt. 1 e 2 del D.L. 3/2020)

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il **bonus 80 euro** (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) risulta abrogata.

Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 spettano, subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore, **due nuove misure** di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, **alternative tra loro**:

1. un **trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati – TIR** (art. 1) pari a € 600 per l'anno 2020 da rapportare al periodo di lavoro (innalzato a € 1.200 dal 2021) per chi ha un'imposta positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente) ed ha redditi fino a € 28.000;
2. una **ulteriore detrazione fiscale** (art. 2), da rapportare al periodo di lavoro (in vigore fino al 31 dicembre 2020), di importo compreso tra:
 - ✓ € 600 e € 480 calcolata in proporzione al reddito per chi ha un reddito complessivo compreso tra € 28.000 e € 35.000;
 - ✓ € 480 e € 0 calcolata in proporzione al reddito per soggetti il cui reddito complessivo è compreso tra € 35.000 e € 40.000.

Il sostituto d'imposta riconosce il TIR o l'ulteriore detrazione fiscale **in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso**. In sede di conguaglio, il sostituto d'imposta **verifica la spettanza** del TIR o dell'ulteriore detrazione e, qualora rilevi la **non spettanza**, provvede al **recupero in busta paga** dell'intero importo (ove quest'ultimo **superi € 60**, il recupero viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio).

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'effettivo diritto del TIR o dell'ulteriore detrazione fiscale, nonché la relativa quantificazione potrebbe essere influenzata **dalla sussistenza di eventuali situazioni reddituali** che esulano dal rapporto in essere con l'azienda (ad esempio, il possesso di ulteriori redditi di lavoro dipendente/assimilato, redditi di fabbricati con esclusione del reddito da abitazione principale e relative pertinenze, ecc...).

Attenzione: La presenza di un reddito complessivo **superiore ai limiti di cui sopra** fa venir meno il diritto al TIR o all'ulteriore detrazione e implica l'**obbligo di restituzione totale o parziale** degli stessi nel caso in cui siano stati riconosciuti.

La **comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate** consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, Le venga riconosciuto il TIR o l'ulteriore detrazione che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/REDDITI).

L'Agenzia delle Entrate, ad oggi, **non ha fornito alcuna indicazione** in merito alle modalità di comunicazione riguardo alla **rinuncia delle misure fiscali di cui sopra**, nonché alla **presenza di altri redditi oltre quelli in possesso del sostituto d'imposta**. Per questo motivo, dall'introduzione delle nuove misure fiscali (da luglio 2020 fino ad oggi), **abbiamo traferito su queste le eventuali scelte operate da ciascun lavoratore rispetto al riconoscimento del precedente Bonus 80 euro**.

Tuttavia, con l'approssimarsi del mese previsto per il conguaglio di fine anno (dicembre) **riteniamo opportuno**, pur in assenza di indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria, **procedere con la consegna della presente informativa ed invitarLa a valutare attentamente la Sua situazione reddituale con chi abitualmente La assiste nelle dichiarazioni fiscali al fine di procedere in una delle seguenti scelte:**

- **non dovrà fare nulla nel caso in cui voglia trasferire al TIR o all'ulteriore detrazione le scelte già in precedenza operate in sede di riconoscimento del Bonus 80 euro e attualmente in gestione in busta paga;**
- **dovrà rivolgersi alla Direzione Aziendale per richiedere il fac-simile di dichiarazione utile per comunicare scelte diverse da quelle già operate per il riconoscimento del Bonus 80 euro o a quelle di gestione automatica del TIR o dell'ulteriore detrazione (quali revoca precedente scelta, richiesta non attribuzione/attribuzione ridotta del TIR o dell'ulteriore detrazione, richiesta di applicazione delle misure fiscali in sede di conguaglio, ecc....).**

Cordiali saluti.

Per ricevuta (data e firma)
